

REP. QUATER n. 61/2025

R. g. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 9/2025

N. 135/2024 P.U. – Liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** - **Presidente rel.**

dott. Stefania **Rignanese** - Giudice

dott. Valentina **Patti** - Giudice

nel procedimento 135/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promossa da

**FALLIMENTO "AZIENDA VITICOLA RATINO S.A.S. DI PLESCIA CARLO & C. –
SOCIETÀ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE"** in persona del curatore avv. Claudio
Iadarola, con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Vincitorio;

- **ricorrente** -

nei confronti di

CAPITANATA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. (C.F. e P.IVA 03644810719), in persona
del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti Nicola Rondinone e Luigi Iannarelli;

- **resistente** -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268, comma 2, CCII,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento "Azienda Viticola Ratino S.A.S. di Plescia Carlo & C. – Società Agricola in Liquidazione", quale creditore, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII del patrimonio della Capitanata Società Agricola a R.L.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in San Severo al Corso Amedeo D'Aosta n. 53, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;

- visto il Decreto di fissazione dell'udienza del 19.12.2024 per la comparizione delle parti;

- viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2024;

- rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato;



- letta la memoria di costituzione di Capitanata Società Agricola a r.l., depositata l'11.12.2024;
- considerato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e la resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale per difetto del requisito soggettivo in quanto svolgente attività agricola;
- considerato che la debitrice risulta soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII;
- considerato che ai sensi dell'art. 268 CCII, ai commi 2 e 3, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo che: - il debitore si trovi in stato di insolvenza; - l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad € 50.000,00. D'altro canto, in negativo, non deve risultare, in caso di società, attestazione dell'OCC richiesta dal debitore in merito alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, corredata dalla documentazione di cui all'art. 283, comma 3, CCII;
- ritenuta, in primo luogo, sussistente la legittimazione attiva del Fallimento ricorrente. Le odierne parti in causa sono coinvolte in una articolata vicenda contrattuale che vede interessata, oltre alle odierne parti anche un terzo soggetto, la società Tenute Sannella s.r.l. Orbene, a fronte della società Azienda Viticola Ratino s.a.s., in fallimento, proprietaria dei fondi concessi in affitto agrario alla Capitanata Società Agricola a r.l., ed all'indiscusso diritto della stessa di percepire il canone contrattualmente pattuito, sussiste contrasto se parte del canone sia, da una certa data, ancora dovuta da Capitanata Agricola e non piuttosto dalla subaffittuaria Tenute Sannella s.r.l., alla quale Capitanata Agricola, in violazione del divieto di subaffitto, ha subaffittato parte dei terreni concessile. Sono in atto tra le parti diversi contenziosi. La stessa Capitanata Società Agricola, che è in contenzioso anche con Tenute Sannella s.r.l., ha eccepito a quest'ultima la simulazione assoluta e la nullità del contratto di subaffitto intercorso con la stessa, mentre nelle odierne difese assume, contraddittoriamente, la validità del contratto, onde sottrarsi all'obbligo di versare parte del canone dovuto al Fallimento Azienda Viticola Ratino s.a.s. (sostenendo che esso sia dovuto dalla Tenute Sannella). Orbene, pur a voler considerare come corretti i conteggi elaborati in questa sede da Capitanata Agricola (conteggi che presuppongono che parte del canone non sia da essa dovuto, ma dalla subaffittuaria), conteggi che controparte ad ogni modo contesta, per stessa ammissione della debitrice residua comunque un credito della Azienda Viticola Ratino s.a.s. verso Capitanata Società Agricola di € 2.250,91. Credito che, per come fondatamente eccepito dalla ricorrente, non può essere compensato con il credito che Capitanata Agricola vanta verso il Fallimento da spese giudiziali, trattandosi di credito, quest'ultimo, verso la massa in quanto sorto successivamente alla apertura del fallimento, mentre il debito da canone di affitto scaturisce da rapporto pregresso al fallimento;
- ritenuta, sempre in via preliminare, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla debitrice, per non essere stati espletati prima dell'inizio dell'azione gli istituti a tutela dell'affittuario di fondo rustico. Alla domanda di liquidazione controllata ex art. 268 CCII non sono, infatti, applicabili le norme della normativa speciale in materia agraria a tutela dell'affittuario di fondi rustici. Gli istituti invocati dalla resistente hanno carattere di specialità e possono essere invocati solo laddove le domande che il concedente intenda promuovere nei confronti dell'affittuario attengano strettamente al rapporto agrario, mentre non sono



applicabili e quindi invocabili a fronte della domanda di apertura della liquidazione controllata introdotta dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza nei confronti dell'imprenditore agricolo. Va considerato al riguardo che mentre le norme della L. n. 203/1982 mirano a tutelare la parte debole del singolo rapporto agrario, le disposizioni del CCII mirano a garantire una gestione sana delle imprese e la tutela del debitore in stato di crisi e/o di insolvenza, salvaguardando al contempo i diritti dei creditori, onde deve escludersi che possa operarsi una trasposizione o una applicazione estensiva in materia di crisi d'impresa degli istituti della normativa agraria invocati dalla resistente (della contestazione stragiudiziale, del tentativo obbligatorio di conciliazione, del termine per sanatoria della morosità). La normativa del CCII guarda all'imprenditore, e non all'affittuario contraente, alla impresa e non al contraente debole di un singolo rapporto, ed appronta e mette a disposizione dell'imprenditore, nel caso di specie l'imprenditore agricolo, tutta una serie di strumenti per sostenerlo laddove esso versi in crisi o in stato di insolvenza e farlo uscire dalla condizione di squilibrio finanziario e/o di insolvenza. Tali strumenti la odierna debitrice avrebbe potuto invocare e di essi avvalersi, ma non lo ha fatto;

- ritenuto, passando al merito, che sussiste lo stato di insolvenza della debitrice, ampiamente comprovato dai seguenti elementi:

a) il credito del ricorrente non contestato di € 2.250,91 unita alla persistente volontà della debitrice di non onorarlo;

b) il rilevantisimo debito di Capitanata Società Agricola a r.l. verso l'Erario, già iscritto a ruolo ed in riscossione, pari ad € 1.529.496,48, come certificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della nota depositata il 10.12.2024. Si osservi che il debito verso L'erario si compone di cartelle relative agli anni dal 2012 al 2024, il che dimostra come da anni la società non assolve, in modo sistematico, ai debiti verso l'Erario;

c) il debito nei confronti dell'INPS non ancora iscritto a ruolo di € 3.954,40 (come da nota dell'INPS del 09.12.2024);

d) i dati dei bilanci 2021, 2022, 2023 di Capitanata Società Agricola, acquisiti d'ufficio, che evidenziano una condizione di assoluta incapacità dell'impresa, da diversi esercizi ormai, di fronteggiare la pesante situazione debitoria su di essa gravante. Segnatamente, già al 31.12.2021 l'azienda presentava un attivo patrimoniale pari a € 636.283,00, e ricavi per € 574.653,00, a fronte di debiti per complessivi € 1.500.809,00. Al 31.12.2022 la società registra un lieve incremento dell'attivo patrimoniale, salito a € 689.146,00, ma i ricavi subiscono una drastica riduzione scendendo a € 299.129,00 e soprattutto i debiti aumentano raggiungendo € 1.590.886,00. Nel 2023 l'attivo patrimoniale subisce una riduzione significativa, scendendo ad € 464.315,00, ed i ricavi crollano ad € 40.907,00, mentre il passivo rimane pressoché invariato attestandosi a € 1.586.514,00. Tali dati configurano uno stato di insolvenza conclamata, caratterizzato da una massa di debiti crescente negli anni pari sino al triplo dell'attivo patrimoniale, tanto che i bilanci riportano perdite per € 897.733 nel 2022 e per € 916.00 nel 2023, e chiudono in perdita per € 18.567 nel 2022 e per € 221.455 nel 2023, con patrimonio netto negativo per € 903.300 al 31.12.2022 e per € 1.124.755 al 31.12.2023;

- ritenuta, conclusivamente, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;



- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);

P Q M

Visti gli artt. 268 e ss. CCII,

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **CAPITANATA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.** (C.F. e P.IVA 03644810719), con sede legale in San Severo al Corso Amedeo D'Aosta n. 53;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Domenico Claudio Calvano;
- 4) Ordina alla debitrice di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della debitrice;
- 8) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 9) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 11) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
- 12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
- Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025

Il Presidente est.

dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 05/05/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. S. Lazzara

